

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 054/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1° dicembre 2017, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. P.A.Z. PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTE MARCO SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/AZ PICERNO DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. P.A.Z. Picerno di Picerno (Potenza) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA CHIUSURA DEL SETTORE TRIBUNA RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA PICERNO/POTENZA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza di Potenza ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 3.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 1° dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio